

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3432 del 25 Ottobre 2016

**ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)**

LOTTO 4 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568116094

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, che proroga al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 8 del 26 febbraio 2016, è stato approvato e rimodulato, fra gli altri, il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.350.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei suindicati Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR);
- che con decreto n. 118 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 4 ed in particolare il Lotto 4 alla Ditta CO.MI. S.r.l.;
- che con decreto n. 195 del 6 dicembre 2012 è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 4 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla CO.MI. S.r.l.;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. **4568116094**;
- che il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 26 febbraio 2013 Rep. n. 0072 per il corrispettivo di € 1.351.164,14 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 31.857,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, € 280.632,00 riferito al buy back, ovvero l'offerta di riacquisto riferita ai primi 24 mesi, comprensiva di smontaggio e trasporto, ed € 18.000,00 oltre ad IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni;
- che con decreto n. 1071 del 24 giugno 2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che ha ridotto il corrispettivo contrattuale ad € 1.176.630,94 oltre ad IVA e ad € 15.669,00 oltre ad IVA il canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni e, con riferimento al buy back, ovvero l'obbligo a carico di CO.MI. S.r.l. di riacquisto dei prefabbricati modulari, lo stesso è stato ridotto ad € 244.123,90;
- che il relativo atto integrativo al contratto non è stato perfezionato per inadempimento dell'impresa nel presentare la documentazione necessaria alla relativa stipula
- che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 11-23.02.2015 ha omologato il concordato preventivo n. 02/2014 richiesto dalla Ditta CO.MI. S.r.l. ed ha nominato liquidatore giudiziale dei beni il Dr. Munno Giovanni;
- che giudice delegato è il Dr. Marco Pugliese e commissario giudiziale per la procedura il Dr. Michele Testa;
- che in data 21.5.2013 è stato emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori ed in data 21.05.2013 il relativo certificato di pagamento n. 1, dal quale risultano a credito dell'impresa € 704.975,62 (€ 640.886,93 + IVA 10%) al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori contrattualmente prevista e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- che COMI S.r.l. ha emesso la relativa fattura n. 20/2013 del 21.05.2013 di pari importo;

- che dalla spesa di € 704.975,62 sono stati trattenuti dal pagamento € 32.000,00, riferiti al corrispettivo per le lavorazioni eseguite dall'impresa subappaltatrice I.E. S.r.l., non avendo la stessa trasmesso la documentazione necessaria alla verifica della sua regolarità contributiva, ed stata corrisposta la differenza di € 672.975,62 come segue:

1. per € 668.569,60 IVA compresa in esecuzione del decreto n. 656 del 22.7.2013, con pagamento a favore anche delle sottoelencate imprese, a seguito di delegazioni di pagamento rilasciate da CO.MI S.r.l.:

- a. CO.MI. S.r.l. per € 283.473,62 IVA 10% compresa
- b. AGEA S.r.l. per € 38.016,00 IVA 10% compresa;
- c. CESARINI Carpenterie Metalliche per € 77.220,00 IVA 10% compresa;
- d. CICCARELLI GIOVANNI per € 11.583,00 IVA 10% compresa;
- e. D.C.E. S.r.l. per € 25.380,00 IVA 10% compresa;
- f. EDILEFFE S.n.c. per € 32.670,00 IVA 10% compresa;
- g. EDIL TECNO 2000 per € 178.200,00 IVA 10% compresa;
- h. INNOVA Impianti per € 14.601,98 IVA 10% compresa al netto della trattenuta di € 4.406,02 operata a seguito dell'inadempimento contributivo nei confronti dell'INAIL di € 4.406,02 risultante dal relativo DURC;
- i. T.F.A. S.r.l. per € 7.425,00 IVA 10% compresa;

2. per € 4.406,02 in esecuzione del decreto n. 754 del 9.5.2014 con il quale tale importo è stato versato all'I.N.A.I.L., sede di Pescara, a seguito dell'intervento sostitutivo attivato per l'inadempienza contributiva dell'impresa INNOVA Impianti;

- che, a seguito di atto di pignoramento presso terzi, con decreto n. 1519 del 19 agosto 2014, modificato ed integrato con decreto n. 1725 del 22 settembre 2014, sono stati liquidati i sottoelencati importi, in esecuzione dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Bologna Dott. Massimo Giunta del 23 maggio 2014:

- **€ 26.195,83** a favore dell'impresa Cicarelli Giovanni;
- **€ 17.061,72** a favore dell'impresa T.F.A. Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l.;
- che il pagamento degli stessi, per totali € 43.257,55, è stato imputato per € 32.000,00 a saldo del suindicato

certificato di pagamento n. 1 e per € 11.257,55 in acconto del corrispettivo ancora dovuto a CO.MI. S.r.l. per l'esecuzione dei lavori alla stessa appaltati;

- che con decreto n. 2200 del 20.11.2014 è stato incaricato l'ing. Tommaso Simeoni della verifica di conformità in corso d'opera dell'intervento in argomento;
- che per i lavori in argomento ci si è avvalsi delle deroghe indicate nell'allegato C dell'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012, fra le quali è compreso l'articolo 120 del D. Lgs. n. 163/2006, in relazione alle modalità procedurali per il collaudo.

Visto il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei soli lavori/forniture, redatto in data 15.04.2016 dal direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Tommaso Simeoni e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Manuela Manenti, dal quale risulta:

a. che, a seguito delle verifiche effettuate, esiste corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e gli atti contabili, fatti salvi alcuni errori materiali rilevati nei conteggi relativi alla perizia di variante, per cui l'importo complessivo rivisto, per le sole lavorazioni/forniture, risulta di € 1.184.717,99 al netto dell'IVA anziché € 1.176.630,94 oltre ad IVA indicati nel proprio decreto n. 1071 del 24 giugno 2014 con il quale è stata approvata detta perizia di variante e suppletiva;

b. che le lavorazioni sono state eseguite secondo le risultanze finali della perizia di variante per totali € **1.183.010,34** oltre ad IVA, di cui emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto di € 640.886,93 oltre ad IVA, con una differenza di € 542.123,41 oltre ad IVA = € 596.335,75 da fatturare;

c. che deve essere applicata la penale di € 118.301,03 per ritardo nella esecuzione dei lavori, determinata, come contrattualmente previsto, nell'importo massimo del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto (articolo 6 del contratto e articolo 15 del CSA);

d. che, tenuto conto delle somme già corrisposte, e di cui più sopra detto, rimane un residuo credito dell'impresa, al netto della succitata penale, di € 466.777,17 IVA compresa.

Tenuto conto che l'appaltatore, nonostante gli inviti ad adempiere, non ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione e non ha presentato la documentazione prevista per il pagamento delle somme a credito come risultanti dallo stesso certificato.

Rilevato che dal pagamento del citato residuo credito di cui sopra dovrà essere trattenuto il residuo valore del corrispettivo previsto dagli articoli 4 e 11 del contratto di appalto da corrispondere alla Stazione Appaltante per il riacquisto dei moduli abitativi, da calcolarsi come previsto dal comma 4 dell'art. 22 del CSA (trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi, l'importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente, fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una propria area di stoccaggio).

Rilevato inoltre che dal citato pagamento a saldo dovranno essere detratti € 16.000,00 in conseguenza della rinuncia di COMI S.r.l. alla aggiudicazione del lotto 3 del PMRR, come decreto n. 213 del 10.12.2012, in osservanza del disposto di cui all'art. 75, comma 6 del D. Lgs. n. 1163/2006 ed in conseguenza dell'esito negativo dell'escussione della fidejussione n. 601110874947 rilasciata il 2.10.2012 da Finworld S.p.a. di Roma per pari importo;

Avuto presente che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito della approvazione del certificato di regolare esecuzione, può ritenersi svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fidejussione n. N895/00A0344855 del 26.11.2012, rilasciata da Groupama Assicurazioni sede legale di Roma, Agenzia n. N895 - Falzarano Intermediazioni Assicurative S, di € 167.275,00.

Rilevato:

- che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono

integralmente riportate, con riferimento ai lavori per la realizzazione del lotto 4 dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR:

1. di approvare il certificato di verifica della regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 15.04.2016 dal direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Tommaso Simeoni e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Manuela Manenti, dal quale risulta:

a. che, a seguito delle verifiche effettuate, esiste corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e gli atti contabili, fatti salvi alcuni errori materiali rilevati nei conteggi relativi alla perizia di variante, per cui l'importo complessivo rivisto, per sole lavorazioni/forniture, risulta di € 1.184.717,99 al netto dell'IVA anziché € 1.176.630,94 oltre ad IVA indicati nel proprio decreto n. 1071 del 24 giugno 2014 con il quale è stata approvata detta perizia, decreto che pertanto si modifica in tal senso con il presente provvedimento;

b. che le lavorazioni sono state eseguite per totali € **1.183.010,34** oltre ad IVA, di cui emesso n. 1 certificato di acconto di € 640.886,93 oltre ad IVA;

c. che deve essere applicata la penale di € 118.301,03 per ritardo nella esecuzione dei lavori, determinata, come contrattualmente previsto, nell'importo massimo del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto (articolo 6 del contratto e articolo 15 del CSA);

d. che, tenuto conto delle somme già corrisposte, rimane un residuo credito dell'impresa, al netto della penale, di € 466.777,17 IVA compresa;

2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e decreti indicati in narrativa;

3. di demandare ad un successivo provvedimento il pagamento degli importi dovuti all'appaltatore non avendo a tutt'oggi lo stesso presentato la relativa fattura e la polizza fideiussoria prevista dall'art. 235 del DPR 207/2010 e dall'articolo 12 comma 11 del contratto di appalto, con la precisazione che il pagamento dovrà tener conto delle seguenti somme dovute alla stazione appaltante:

a. il corrispettivo previsto dagli articoli 4 e 11 del contratto di appalto per il riacquisto dei moduli abitativi, da calcolarsi come previsto dal comma 4 dell'art. 22 del CSA

(trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi, l'importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente, fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una propria area di stoccaggio);

b. € 16.000,00 dovuti a seguito della rinuncia di COMI S.r.l. alla aggiudicazione del lotto 3 del PMRR, come decreto n. 213 del 10.12.2012, in osservanza del disposto di cui all'art. 75, comma 6 del D. Lgs. n. 1163/2006 ed in conseguenza dell'esito negativo dell'escussione della fideiussione n. 601110874947 rilasciata il 2.10.2012 da Finworld S.p.a. di Roma per pari importo;

4. di dare atto infine che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito della approvazione del certificato di verifica della regolare esecuzione dei lavori è svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fidejussione n. N895/00A0344855 del 26.11.2012, rilasciata da Groupama Assicurazioni sede legale di Roma, Agenzia n. N895 - Falzarano Intermediazioni Assicurative S, di € 167.275,00.

In Bologna.

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)